

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, inviata alla Regione Emilia Romagna con prot.PGPC 6808/2018 del 24/04/2014, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
- b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "Campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile nel cantiere sito in via dell'Edilizia n. 10 in comune di Pontenure (PC) proposto dalla ditta OMNIA SERVICE S.r.l." dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
1. l'impianto mobile utilizzato per il trattamento, di proprietà della ditta OMNIA SERVICE S.r.l., dovrà essere quello autorizzato con D.D. n. 358 del 10.02.2011 rilasciata dalla Provincia di Parma; tale impianto è identificato come OM TRACK ULISSE 96F anno 2000;
  2. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, non deve essere superiore a 9.800 t;
  3. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare i 300 m<sup>3</sup>, pari a 420 t;
  4. i rifiuti da sottoporre a trattamento ed i relativi quantitativi massimi, dovranno essere i seguenti:

CER		m <sup>3</sup>	Ton.
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	120	168
170904	Rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	6880	9632
Totale		7000	9800

5. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, legno, vetro, cavi, ecc.) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. il mezzo mobile di trattamento dei rifiuti, durante il suo impiego, dovrà essere posizionato nel punto individuato nella

- relazione tecnica allegata all'istanza; comunque nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'esatta indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti. In tale elaborato dovrà essere precisata anche la "zona di quarantena" ove allocare i rifiuti già trattati in attesa delle verifiche analitiche e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;
7. dovranno essere ben delimitate e contrassegnate le aree destinate al materiale già sottoposto a trattamento che dovranno essere separate dalle aree di stoccaggio dei rifiuti da trattare;
  8. le tipologie di rifiuti da sottoporre al trattamento con l'impianto mobile potranno essere costituite solo da inerti provenienti dalla demolizione; nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, specificando le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;
  9. dal trattamento di rifiuti di cui al codice CER 170302 deriverà comunque un rifiuto che potrà essere utilizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e dal D.M. 05/02/1998, fermo restando la possibilità di conferimento ad impianti autorizzati;
  10. la tenuta della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, registro di carico-scarico e formulari di trasporto, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
  11. l'utilizzo dell'impianto (frantoio) mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione;
  12. l'attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
  13. nei pressi del recettore più vicino all'impianto andranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia;
  14. dovranno essere sempre mantenuti attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo, al contempo, all'umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;
  15. la ditta sarà tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;
  16. il materiale inerte derivante dalle operazioni di trattamento potrà essere avviato all'attività di riutilizzo solo dopo l'esito favorevole del test di cessione, di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed essere verificata la conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205, al Regolamento n. 305 del 09/03/2011 e alle norme europee armonizzate EN; i relativi rapporti di prova dovranno essere conservati presso la sede della ditta, a disposizione degli organi di vigilanza. In caso di esito negativo del test di cessione, i materiali prodotti dovranno essere gestiti come rifiuti;

- c) di stabilire che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Piacenza. L'adempimento, nel caso di specie, potrà essere assolto nell'ambito della comunicazione di campagna di attività che la ditta proponente sarà tenuta ad inoltrare, ai sensi dell'art. 208- comma 15 - del D. Lgs. 152/2006, per l'attuazione dell'intervento in esame;
- d) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 1238/2002; importo correttamente versato ad Arpae all'avvio del procedimento;
- e) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente, al Comune di Pontenure, all'AUSL di Piacenza, all'Amministrazione Provinciale di Piacenza e all'Arpae di Piacenza;
- f) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

-----